



Ministero della cultura
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Class.: 34.43.01/8.8.2/2021

Roma vedi intestazione digitale

- Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
VA@pec.mite.gov.it
- Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it
- Alla Società BAS ITALY QUATTORDICESIMA S.r.l.
basitaly.quattordicesima@legalmail.it

E. p. c.

- Al Servizio II – DG ABAP
Scavi e tutela del patrimonio archeologico
- Alla Regione Siciliana
Assessorato Regionale Beni
Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it
- Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania
sopriect@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: [ID:8638] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto di un impianto agrofotovoltaico, denominato "SAN GIUSEPPE", di potenza pari a 109,65 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Ramacca (CT) e di Castel di Iudica (CT).
Proponente: BAS ITALY QUATTORDICESIMA S.r.l.
Richiesta documentazione integrativa

In riferimento al progetto in argomento,

considerata la nota della Regione Siciliana- Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Catania, prot. n. 2856 del 21/02/2023, acquisita al prot.n. 2491 del 21/02/2023;

considerata la nota del Servizio II della DG-ABAP "Scavi e tutela del patrimonio archeologico", prot. n. 4137 del 20/03/2023;

esaminata la documentazione pervenuta;

come stabilito dall'art. 24 del D. Lgs.152/2006, si rileva la necessità di acquisire ulteriore



A

documentazione come di seguito esplicitato:

Per gli aspetti archeologici:

Si evidenzia che la *documentazione archeologica trasmessa non è conforme alle "Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50" approvate con D.P.C.M. 14.02.2022.*

Si premette che, come chiarito dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio con la Circolare n. 29 del 19.05.2022, le citate Linee guida si applicano «alle istanze ritenute procedibili successivamente alla data di entrata in vigore del D.P.C.M. stesso» e, quindi, anche alla presente istanza, dichiarata procedibile dal MASE - Direzione Generale Valutazioni Ambientali - Divisione V con nota prot. n. 31275 del 03.03.2023.

Pertanto è necessario che la documentazione archeologica sia trasmessa conformemente alle citate Linee guida, quindi adeguata alle modalità di redazione previste nel punto 4 "Fase prodromica" e nella Tabella 3 dell'Allegato 1 del D.P.C.M. 14.02.2022, mediante compilazione dell'applicativo appositamente predisposto, costituito dal template GIS scaricabile, unitamente al relativo manuale di compilazione, dal sito web dell'Istituto Centrale per l'Archeologia.

Qualora la Soprintendenza, sulla base della documentazione aggiornata trasmessa dal Proponente, ritenga di dover attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, c. 3 e c. 8 del D. Lgs. 50/2016, sarà necessario che il Proponente stesso si attivi al più presto al fine di perfezionare con la Soprintendenza l'accordo previsto dal c. 14 del citato art. 25, mirato a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione volte a definire le metodologie e le procedure necessarie per evitare danneggiamenti al patrimonio archeologico sepolto.

Sebbene il c. 2-sexies dell'art. 25 del D. Lgs. 152/2006 - introdotto dall'art. 19, comma 2, lettera c) del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 - svincoli l'adozione del parere e del provvedimento di VIA dalla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 18 aprile 2015, n. 50 o all'esecuzione di saggi archeologici preventivi prevista dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, corre l'obbligo di sottolineare che la lacuna conoscitiva derivante dalla mancata esecuzione delle indagini archeologiche nell'ambito della progettazione non consente di individuare preventivamente eventuali elementi ostativi alla localizzazione delle opere previste. Ne consegue, quindi, che il rinvenimento di resti archeologici nel corso delle indagini eventualmente prescritte potrà imporre – qualora necessario alla tutela delle emergenze e in riferimento alla specificità delle stesse - approfondimenti di indagine oltre che modifiche anche sostanziali del progetto - con conseguenti potenziali ritardi nei tempi e incrementi dei costi di progettazione e realizzazione delle opere - ovvero la parziale o completa irrealizzabilità dell'opera, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25, c. 11 del D. Lgs. 50/2016 e disciplinato dal punto 8.2 delle succitate Linee guida approvate con D.P.C.M. 14.02.2022.

Per gli aspetti paesaggistici:

- Ai fini della valutazione della compatibilità paesaggistica, è necessario integrare i contenuti previsti dal DPCM 12/12/2015 e dalla D.A. n. 9280 del 2006 per la "Relazione paesaggistica", in particolare quelli descritti al punto 4.1 "Documentazione relativa a tipologie di interventi ed opere di grande impegno territoriale" comprendenti una dettagliata analisi del contesto paesaggistico e tutti gli elementi utili per dimostrare la coerenza del progetto rispetto al contesto



e al regime vincolistico presente nel territorio interessato, direttamente e indirettamente, dall'intervento proposto;

- In riferimento all'elaborato 16-RMCA-P02 - *INQUADRAMENTO PAESAGGISTICO SISTEMA STORICO CULTURALE* in cui sono individuati i beni culturali prossimi all'impianto si chiede di indicare tutti i beni culturali vincolati ai sensi della Parte Seconda e Terza del D. Lgs n. 42 del 2004 indicando la distanza tra questi e l'area che occuperà il campo fotovoltaico, corredati di scheda descrittiva e analisi fotografica dei beni isolati presenti con riguardo anche all'area in cui sarà realizzata la SSE;
- Un approfondimento che chiarisca con elaborati adeguati le modalità di realizzazione della *fascia di mitigazione perimetrale*, posta intorno alle recinzioni dei campi fotovoltaici;
- l'elaborazione di *foto-inserimenti* da punti di vista individuati dal PTPR della provincia di Catania e dai beni culturali, come sopra definiti, prossimi all'area d'intervento con particolare riferimento alla percezione che si avrebbe dell'impianto dalla vicina area archeologica, dai nuclei storici limitrofi, dai punti panoramici individuati (interni ai sottocampi di progetto), percorrendo il tracciato della Regia trazzera n. 461, individuata dalla pianificazione provinciale e coincidente con la SS 288, e dai tratti panoramici sulla SP102 e SP 25;

Le foto simulazioni dovranno essere restituite con un inquadramento ad altezza d'uomo, che consentano, con riprese dinamiche da più punti, attraverso un confronto *ante e post operam*, di cogliere i nuovi rapporti percettivi, comprendendo anche l'inserimento della vegetazione, come prevista nel progetto delle opere di mitigazione e compensazione, e includendo anche la SSE;

- *Approfondimento in relazione alla compatibilità delle opere con quanto prescritto dall'art. 20 delle NTA del Piano Paesaggistico della Provincia di Catania* in relazione alle aree con livello di tutela 2 interferenti con il sedime di progetto;
- In riferimento agli *impatti cumulativi* si richiede:
 - *Elaborazione di specifica cartografia*, a scala adeguata, in cui siano individuati tutti gli impianti agro-fotovoltaici ed eolici sia esistenti che in valutazione, sia regionale sul portale valutazioni ambientali della Sicilia che statale valutazioni ambientali del MASE, rappresentati con l'esatta estensione di sviluppo;
 - *Una rappresentazione fotorealistica dello stato dei luoghi ante e post operam* effettuata a partire dai punti di vista in cui siano visibili anche gli impianti di altre società (strade di normale accessibilità, percorsi panoramici, luoghi simbolici, beni culturali ecc.). Le simulazioni dovranno comprendere l'effetto complessivo degli altri eventuali impianti esistenti, autorizzati, o in corso di valutazione, sia sul portale regionale delle valutazioni ambientali sia sul portale nazionale valutazioni ambientali del MASE in modo da poter stimare gli effetti dell'impatto cumulativo; l'analisi dovrà essere condotta anche relativamente alla stazione utente comprensiva dell'impianto della RTN e delle stazioni di altro produttore, in considerazione della presenza di più impianti in corso di valutazione, in particolare si chiede la verifica degli impianti presenti in valutazione VIA della regione Sicilia e del MASE posti in aderenza al progetto in argomento;
- In relazione al reticolo idrografico al confine con i sottocampi di progetto si richiede un *approfondimento in relazione alla disposizione dei moduli fotovoltaici e le norme contenute nel PEARS 2030* approvato con D.G.R. n. 67 del 12/02/2022, in cui al cap. 6.2 del R.A. – Misure di mitigazione e compensazione degli effetti ambientali prescrive: *“Salvaguardia delle aree di imprevio anche minori (rilevabili sulla CTR regionale) con fasce di rispetto dalle sponde di almeno*



5÷10 metri per lato”, nonché la compatibilità con quanto prescritto dal pianificazione provinciale in riferimento all’art.25 delle NTA.


Si rimane in attesa di ricevere la suddetta documentazione integrativa che codesto Ministero vorrà richiedere alla Società proponente ai sensi e nei termini dell’art. 24 del D.lgs n. 152/2006, per poter esprimere il proprio parere di competenza nell’ambito del procedimento di VIA.

Tanto si comunica a ogni buon fine anche a codesta Società proponente.

Il Funzionario del Servizio V DG ABAP

arch. Francesco Eleuteri

(email: francesco.eleuteri@cultura.gov.it)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP

Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA



(*) Per il SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR
(Dott. Luigi LA ROCCA)

IL DIRIGENTE

(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)

